

## REGOLAMENTO (CE) N. 1681/97 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1997

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (<sup>(1)</sup>), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari 5 000 tonnellate di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (<sup>(2)</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97 (<sup>(3)</sup>), che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1997.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 9000	01	176	1006 30 65 9900	01	220
1006 20 13 9000	01	176		04	220
1006 20 15 9000	01	176	1006 30 67 9100	—	—
1006 20 17 9000	—	—	1006 30 67 9900	—	—
1006 20 92 9000	01	176	1006 30 92 9100	01	220
1006 20 94 9000	01	176		02	226
1006 20 96 9000	01	176		03	231
1006 20 98 9000	—	—		04	220
1006 30 21 9000	01	176	1006 30 92 9900	01	220
1006 30 23 9000	01	176		04	220
1006 30 25 9000	01	176		—	—
1006 30 27 9000	—	—	1006 30 94 9100	01	220
1006 30 42 9000	01	176		02	226
1006 30 44 9000	01	176		03	231
1006 30 46 9000	01	176		04	220
1006 30 48 9000	—	—	1006 30 94 9900	01	220
1006 30 61 9100	01	220		04	220
	02	226		—	—
	03	231	1006 30 96 9100	01	220
	04	220		02	226
1006 30 61 9900	01	220		03	231
	04	220		04	220
1006 30 63 9100	01	220	1006 30 96 9900	01	220
	02	226		04	220
	03	231		—	—
	04	220	1006 30 98 9100	—	—
1006 30 63 9900	01	220		—	—
	04	220	1006 30 67 9100	—	—
1006 30 65 9100	01	220		—	—
	02	226	1006 30 98 9900	—	—
	03	231		—	—
	04	220	1006 40 00 9000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato.

(2) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 relativa ad un quantitativo di 5 000 t.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.